



Direzione Sanità e Welfare
sanita@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409C

(*) "segnatura di protocollo
 riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

Ai DG delle ASR
 Ai DS delle ASR
 Agli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali
 Ai Presidi Socio-assistenziali e Socio-Sanitari
 della Regione Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Regolamentazione degli accessi alla Rete ospedaliera e alla Rete territoriale

Alla luce della Legge 18.02.2022, n. 11, si forniscono le seguenti modalità di gestione degli accessi alla Rete ospedaliera e alla Rete territoriale che sostituiscono le precedenti disposizioni.

RETE OSPEDALIERA

REGOLAMENTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE

Sul fronte della sorveglianza sanitaria del personale, vale quanto stabilito con nota prot_2022_0049643 del 23.02.2022 "Nota di indirizzo per la sorveglianza del personale sanitario". Per il personale a contatto con soggetti ad alto livello di immunosoppressione oppure in servizio nei centri dialisi è indicata l'esecuzione di test antigenico per la ricerca del virus SaRs-Cov-2 ogni 15 giorni. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria del personale è indicato l'utilizzo del test antigenico.

È necessario continuare a mantenere le misure di prevenzione e protezione quali:
 per tutto il personale:

- autosorveglianza dei sintomi;
- uso di mascherina, preferibilmente FFP2;
- appropriata igienizzazione delle mani;
- cambio guanti dopo ogni contatto con il paziente;

per il personale che opera in aree/reparti COVID, in aggiunta alle misure sopra riportate:

- camice monouso/grembiule monouso;
- occhiali di protezione/visiera.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI/PAZIENTI E LORO TRASFERIMENTI

Pronto Soccorso

Eseguire un test antigenico all'ingresso, secondo le modalità più consone al buon andamento dell'attività in emergenza-urgenza, al fine di indirizzare il percorso del paziente, prevedendo aree isolate per i pazienti che presentano test positivo.

In caso di successivo ricovero:

- se test antigenico negativo: accesso in reparto senza necessità di eseguire test molecolare;

- se test antigenico negativo in caso di quadro clinico fortemente suggestivo per COVID: eseguire molecolare
- se test antigenico positivo e quadro clinico conclamato: accesso in area COVID
- se test antigenico positivo anche senza quadro clinico conclamato: accesso in area COVID
- In caso di paziente afferente alle reti tempo-dipendenti considerare come caso positivo fino all'esito del test antigenico.

In sintesi, l'indicazione al test molecolare in ambito ospedaliero vi è in caso di test antigenico negativo in paziente con clinica suggestiva per COVID

Attività in regime ambulatoriale o di ricovero a ciclo diurno (Poliambulatori, Punti prelievo, Radiologia e diagnostica per immagini, Day Surgery, Day Hospital, etc.)

Si prevede il libero accesso per gli utenti/pazienti che accedono alla Struttura per tali prestazioni.

L'esecuzione di un test antigenico è indicata solo in caso di presenza di sintomi potenzialmente riconducibili a COVID-19 e prestazione non differibile. Inoltre, in presenza di situazioni ad elevato rischio (es: pazienti immunocompromessi), il Direttore di struttura può prevedere che vengano eseguiti test antigenici contestualmente all'accesso del paziente.

È possibile l'accesso diretto là dove in precedenza previsto.

Ricovero ordinario ospedaliero programmato

Prevedere per tutti i pazienti l'effettuazione di test antigenico 24 -48 ore prima o al momento dell'ingresso in reparto per il ricovero.

- Se test negativo: proseguire la degenza;
- Se test positivo: il ricovero può proseguire nelle apposite aree COVID o, laddove possibile, riprogrammare il ricovero fino a negativizzazione del test.

Trasferimento interno alla Struttura o verso altra Struttura Sanitaria o Sociosanitaria

Trasferimenti interni alla Struttura:

- in assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a COVID-19, non è necessario attuare ulteriori misure;
- solo in caso di trasferimenti verso reparti ospitanti soggetti ad alto livello di immunosoppressione è indicato eseguire un test antigenico prima del trasferimento.

Trasferimenti tra Strutture per acuti:

- in assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a COVID-19, non è necessario attuare ulteriori misure;
- in caso di trasferimenti verso Struttura ospitante soggetti ad alto livello di immunosoppressione, eseguire un test antigenico prima del trasferimento;
- in caso di paziente positivo al test per Sars-CoV-2 che necessita di trattamento presso altra Struttura, il trasferimento avviene previ accordi tra le Strutture.

Trasferimenti verso strutture per sub-acuti, post-acuti, riabilitative, RSA, cure intermedie, hospice, etc: è in capo alla Struttura dimettente l'esecuzione di test antigenico 24/48 ore prima del trasferimento. La struttura ricevente non deve ripetere il test.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI ACCOMPAGNATORI-FAMILIARI-VISITATORI

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 18 febbraio 2022, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221", relativa a ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 valide fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere è consentito ai soggetti:

- in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde COVID-19 rafforzata);
- in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Si precisa che, secondo quanto stabilito da suddetta Legge, “ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti”.

È sempre consentito altresì l'accesso per:

- accompagnatore di paziente minore;
- accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum;
- accompagnatore/caregiver di utente/paziente in una di queste condizioni: fine vita, grande anziano (ultraottantenne) allettato, presenza di barriere linguistiche, pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si precisa che gli accessi dei visitatori nelle stanze COVID sono ammessi solo con un corretto utilizzo dei DPI per area/reparto COVID e sotto sorveglianza del personale.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEI SOGGETTI ESTERNI

L'ingresso nelle Strutture Ospedaliere da parte di tutti i soggetti esterni:

- fornitori, tecnici, informatori scientifici, operatori di ditte convenzionate o appaltatrici, ecc,
- volontari che prestano attività presso le strutture sanitarie,
- referenti che, su richiesta del paziente o dei familiari, assicurano assistenza spirituale,

è consentito purché in possesso di:

- Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde COVID-19 rafforzata);
- Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

RETE TERRITORIALE

REGOLAMENTAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE

Si rimanda alle indicazioni per il personale riportate nella sezione “RETE OSPEDALIERA”.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI-PAZIENTI

Strutture per sub-acuti, post-acuti, strutture riabilitative, RSA, cure intermedie, hospice

Nuovi Ospiti

Per l'ingresso di nuovi ospiti provenienti dal domicilio valgono le indicazioni dell'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 maggio 2021, recepita con DGR 21 maggio 2021, n. 30-3280 della Regione Piemonte. La Struttura si fa carico di eseguire un test antigenico all'ingresso nei casi in cui sia previsto dalla normativa.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI ACCOMPAGNATORI/ FAMILIARI/ VISITATORI

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 18 febbraio 2022, n. 11 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221”, relativa a ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 valide fino alla cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito ai soggetti:

- in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde COVID-19 rafforzata);
- in possesso di Certificazione Verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Le visite a Ospiti COVID-positivi sono ammesse con il corretto utilizzo dei DPI per area/reparto COVID e sotto sorveglianza del personale.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEI SOGGETTI ESTERNI

Si rimanda alle indicazioni fornite nella sezione "RETE OSPEDALIERA", al paragrafo "Regolamentazione degli accessi dei soggetti esterni".

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Responsabile settore Prevenzione, sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare

Bartolomeo Griglio

GRGBTL61P28L2

19V/GRIGLIO/

BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da
GRGBTL61P28L219V/
GRIGLIO/BARTOLOMEO
Data: 2022.03.11 12:58:24
+01'00'

Responsabile settore Programmazione
socio-assistenziale e socio-sanitaria;
standard di servizio e qualità

Livio Tesio

TSELVI63D21H15
0G/TESIO/LIVIO

Firmato digitalmente da
TSELVI63D21H150G/TESIO/
LIVIO
Data: 2022.03.11 13:04:33
+01'00'

Direttore D.I.R.M.E.I

Commissario Area Sanitaria

Unità di Crisi Regione Piemonte

Emilpaolo Manno

Direttore

Sanità e Welfare

Mario Minola

MNLMRA58E13F9
52Z/MINOLA/
MARIO

Firmato digitalmente da
MNLMRA58E13F952Z/
MINOLA/MARIO
Data: 2022.03.11 14:35:51
+01'00'

Firmato digitalmente da: Emilpaolo Manno
Organizzazione: AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO/11632570013
Data: 11/03/2022 14:30:08

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

8D-23-5C-4E-1C-E2-C9-60-8F-76-44-66-E7-A8-F8-95-11-61-52-E7

PAdES 1 di 1 del 01/01/0001 00:00:00

Soggetto: MNLMRA58E13F952Z, Regione Piemonte, IT MNLMRA58E13F952Z

Validità certificato dal 09/02/2022 12:56:57 al 09/02/2025 12:56:57

Rilasciato da Actalis EU Authentication Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT con S.N. 6583 CF93 0CF8 2

